

## Riscatto della laurea nel sistema contributivo: chiarimenti e scadenze



L'Inps, con [messaggio n. 1921 del 13 maggio 2021](#), ha offerto chiarimenti sull'articolo 20, D.L. 4/2019, che ha introdotto il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (commi da 1 a 5) e un diverso criterio di calcolo dell'onere di riscatto dei periodi di studio universitario da valutare nel sistema contributivo.

L'Istituto precisa che le disposizioni contenute nell'articolo 20, commi 1-5, D.L. 4/2019, riguardano esclusivamente la nuova tipologia di riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace contributiva) e non si estendono alle altre tipologie di riscatto previste dalla normativa vigente. Pertanto, soltanto la presentazione della domanda di riscatto c.d. pace contributiva è limitata, salvo proroga, al triennio 2019-2021 (il termine ultimo per l'esercizio della facoltà di riscatto è il 31 dicembre 2021).

Invece, l'accesso alla facoltà di riscatto dei corsi universitari di studi con le modalità c.d. agevolate, di cui all'articolo 2, comma 5-*quater*, D.Lgs. 184/1997, è misura a regime attivabile, al perfezionamento delle condizioni prescritte, anche negli anni successivi.